



LA REVISIONE LEGALE IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROGRAMMA FORMATIVO ISCRITTI REGISTRO TIROCINANTI 2019

PALERMO 5 MARZO 2019

DOTT. DOMENICO MERLINO
DOTT. ROBERTO AGNELLO



ARGOMENTI

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

- Introduzione ed inquadramento normativo
- I poteri del collegio sindacale
- I doveri del collegio sindacale
- Il sindaco revisore

LA REVISIONE LEGALE

- Evoluzione normativa e cenni al D. Lgs 39/2010 e successive modifiche
- ISA Italia: panoramica di insieme e riferimenti normativi;
- La relazione di revisione ed i collegamenti con i principi di revisione
- ISA ITALIA n.200: *Gli obiettivi della revisione contabile*
- Le fasi del processo di revisione previste dagli ISA e collegamento ai singoli principi. Le fasi di: *Accettazione, Pianificazione, Esecuzione e Conclusioni.*

DOTT. DOMENICO MERLINO - DOTT. ROBERTO AGNELLO

5 marzo 2019

- ISA ITALIA n.230: *l'organizzazione degli incarichi e le carte di lavoro*




IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Funzione	Tradizionale	Dualistico	Monistico
Organo amministrativo	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione	Consiglio di amministrazione
Organo di controllo	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato controllo
Revisione Legale	Collegio sindacale o Revisore Legale	Revisore Legale	Revisore Legale

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE



IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE ORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Osservanza delle legge e dello statuto
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo
- Adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile
- Bilancio d'esercizio
- Relazione dei sindaci

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE STRAORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Aumenti di capitale sociale
- Riduzione volontaria del capitale sociale
- Riduzione del capitale sociale per perdite
- Trasformazione
- Fusione e scissione
- Liquidazione
- Conferimento d'azienda
- Controllo e attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE STRAORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Convocazione dell'assemblea
- Amministrazione attiva
- Altri compiti richiesti al collegio sindacale: *indagine su fatti denunciati dai soci*
- Altri compiti richiesti al collegio sindacale:
 - *indagine su fatti denunciati dai soci;*
 - *Denuncia al tribunale;*
 - *Impugnazione delle delibere dell'assemblea;*
 - *Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione.*

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2403 - Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila

- sull'osservanza della legge e dello statuto,
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.
- **Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.**

Art. 2409-bis – Revisione legale dei conti

[1] La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

[2] **Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.**

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

*La revisione legale è stata sottratta al collegio sindacale ed è stata attribuito ad un **revisore o società di revisione**, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. I compiti del Collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.*

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2403-bis - Poteri del collegio sindacale

- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
- L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. [come modificato dal D.Lgs 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza]

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità'.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

DOTT. DOMENICO MERLINO - DOTT. ROBERTO AGNELLO

5 marzo 2019

- Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 16 del D.Lgs 39/2010 - Enti di Interesse Pubblico («EIP»)

Comma 2

Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, **la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.**

Art. 19 bis del D.Lgs 39/2010 - Enti sottoposti a regime intermedio

Comma 2

Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, **la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.**

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2407 – Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori **per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica** [2409 - 2449].

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.

Art. 15 del D.Lgs 39/2010 – Responsabilità

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi **per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.**

Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo **si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione



LA REVISIONE LEGALE

INTRODUZIONE

Revisione Volontaria?

Due Diligence?

Revisione semestrale?

Revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato?

Attestazioni del requisito di idoneità finanziaria dei trasportatori?

Ecc.

www.assirevi.it

www.cndcec.it

EVOLUZIONE NORMATIVA E CENNI AL D. LGS 39/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

2004 – Controllo Contabile: La riforma del codice civile introduce la separazione dei controlli tra: vigilanza (sindaco) controllo contabile (revisore)



2010 – Revisione Legale: Testo Unico sulla Revisione Legale (D.Lgs 39/10) fa esplicito rimando ai principi di revisione ISA (Principi Internazionali)



2014 – Principi ISA ITALIA: obbligatori per tutti i tipi di revisione legale tutti devono applicare i principi ISA ITALIA indipendentemente da chi esegue la revisione legale



2016 (D.LGS. 135/16): modifica del 39/10 sono introdotti per lo svolgimento dell'attività di revisione legale Viene esteso l'obbligo formativo a tutti gli iscritti al registro revisori legali



ISA ITALIA: PANORAMICA DI INSIEME E RIFERIMENTI NORMATIVI;

La revisione legale, svolta in conformità ai **principi di revisione internazionali (ISA Italia)** elaborati ai sensi dell' **art. 11 del Decreto D.Lgs 39/2010**, è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

Nei casi espressamente previsti dagli **artt. 2409 bis**, comma 2, e **2477, comma 5, cod. civ.**, ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal **collegio sindacale**, i relativi componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

ISA ITALIA: PANORAMICA DI INSIEME E RIFERIMENTI NORMATIVI;

Art. 14 del D.Lgs 39/2010 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Comma 1

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

Standard Internazionali

Audit e Review
delle informazioni finanziarie

Incarichi di
assurance diversi
da Audit e review

Incarichi speciali

ISA

ISRE

ISAE

ISRS

ISA: International Standards on Auditing

ISRE: International Standards on Review Engagements

ISAE: International Standards on Assurance Engagements

ISRS: International Standards on Related Services

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

Dal 2005 l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ha avviato il progetto di semplificazione e chiarificazione degli International Standard on Auditing (ISAs).

Obiettivo del progetto è stato quello di **migliorare la qualità della revisione** (necessità di rendere gli ISA più chiari migliorandone la comprensione per un'applicazione più coerente).
A febbraio 2009 è stato completato il progetto.

Il nuovo set di Principi Internazionali (ISA) è entrato in vigore per le revisioni sui bilanci il cui esercizio inizia il/successivamente al 15 dicembre 2009.

Tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 39 del 27 gennaio 2010, ci si aspettava che a breve gli “Clarity ISAs” diventeranno il set di principi di revisione di riferimento nazionali.

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

Art. 11

(((Principi di revisione).))

((1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

3. In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.))

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

La revisione legale **deve** essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea. L'**obbligo** riguarda tutti i revisori contabili e le società di revisione iscritte nel registro.

I principi di revisione, per i quali è già in atto il processo di adozione, sono i **principi di revisione internazionali (ISA)**. Questi sono elaborati dall'IFAC (International Federation of Accounters) e seguiranno un processo di **endorsement** prima della loro applicazione.

Fino all'adozione dei principi ISA, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

In passato l'inosservanza dei principi di revisione non determinava in modo automatico la **responsabilità del revisore**, essendo ammissibile la possibilità di discostarsi dalla best practice in considerazione delle peculiarità delle circostanze del caso concreto.

I nuovi principi di revisione dovranno invece essere **necessariamente osservati** in quanto **dotati di efficacia normativa**, con la conseguenza che la violazione del principio può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore.

L'inosservanza dei principi di revisione assume rilievo ai fini del giudizio di responsabilità, **tuttavia** anche l'osservanza degli stessi determina conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità.

Attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente ai revisori di **ridurre il rischio** di essere ritenuti responsabili del loro operato, **ma non lo annulla**.

PRINCIPI DI REVISIONE

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

Principi di revisione internazionali (ISA)
(versione Clarified 2009) dal principio n. 200 al n. 720

Principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento Italiano non previsti dagli ISA Clarified

- ✓ SA 250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;
- ✓ SA 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza"

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal primo gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione del principio di revisione (ISA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale" in vigore dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi" entra in vigore dal primo gennaio 2015.

PRINCIPI DI REVISIONE

*Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” in vigore dal 7 aprile 2010 (di seguito anche “Decreto”), ha previsto, con **l’art. 11, comma 1**, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.*

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto, in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

ABROGATO dal D.Lgs 17 luglio n.135

A tal fine, e secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati. Sempre a norma dell’art. 12 del Decreto, i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA



ASSIREVI



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Convenzione di cui all'art.12 del D.Lgs 39/2010

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

I soggetti ammessi alla **Convenzione** e la **CONSOB** hanno elaborato un set di principi di revisione. tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali. Tali principi di revisione, oggetto di specifica PRIMA Determina emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, sono convenzionalmente definiti "principi di revisione internazionali (ISA Italia) **elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.**

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

- ❑ *I principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono una traduzione degli ISA, versione Clarified, con adattamenti al sistema Italia.*

Gli adattamenti, non presenti negli ISA Clarified, sono riportati nel principio con la lettera « I » con note a piè di pagina con numerazione «0» «bis» «ter» ecc.

- ❑ *I paragrafi degli ISA Clarified che sono disapplicati sono evidenziati in grigio*

- ❑ *Le considerazioni di portata generale, che impattano su tutti i principi ISA ITALIA sono state riportate solo negli ISA ITALIA 200 e 700.*
- ❑ *I rinvii che gli ISA Clarified fanno agli altri documenti di revisione internazionali, quali ISA 800, ISA 805 [che non fanno parte degli ISA ITALIA] non essendo applicabili alle revisioni ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010 non trovano applicazione.*
- ❑ *Non si applicano al settore pubblico.*
- ❑ *I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tali principi (anche ISCQ1) nell'esercizio della revisione legale ai sensi del Decreto 39/2010*

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

Principio ISA ITALIA	TITOLO
ISCQ Italia 1	Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi.
200	Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia)
210	Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione
220	Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
230	La documentazione della revisione contabile
240	Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio
250	La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio
260	Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
265	Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
300	Pianificazione della revisione contabile del bilancio
315	L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera
320	Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile
330	Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
402	Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi
450	Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
500	Elementi Probativi
501	Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci
505	Conferme esterne

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
510	Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura
520	Procedure di analisi comparativa
530	Campionamento di Revisione
540	Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa
550	Parti Correlate
560	Eventi Successivi
570	Continuità Aziendale
580	Attestazioni scritte
600	la revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
610	utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore
620	UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE
700	Formazione del Giudizio e Relazione sul Bilancio
705	Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
706	Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente
710	Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo
720	Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile
250B	Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
720B	La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla espressione del giudizio sulla coerenza

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Il comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 stabilisce che la relazione, redatta in conformità ai principi di cui **all'articolo 11**, comprende:

- a) *un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle **regole di redazione applicate dalla società**;*
- b) *una descrizione della portata della revisione legale svolta **con l'indicazione dei principi di revisione osservati**;*
- c) *un **giudizio** sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle **norme che ne disciplinano** la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) ***eventuali richiami di informativa** che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*
- g) *l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.*

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

ISA ITALIA 700

Formazione del Giudizio e Relazione sul Bilancio

Applicabile dal:

Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente.

Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

L'ISA ITALIA 700 tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio.

Esso tratta altresì della **forma e del contenuto della relazione di revisione** emessa in esito alla revisione contabile del bilancio.

L'esempio che segue è estratto dal principio ISA ITALIA 700 per le revisioni legali di Società non EIP.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in **conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.**

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Elementi alla base del giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

[Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

[Ritengo][Riteniamo] di aver **acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.**

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono **l'acquisizione di una ragionevole sicurezza** che il **bilancio d'esercizio nel suo complesso** non contenga **errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende **un livello elevato di sicurezza** che, tuttavia, **non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.**

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, **dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] **elementi probativi sufficienti ed appropriati** su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, **rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno**;

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Inoltre (continua):

- [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e **non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;**
- [ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Inoltre (continua):

- [sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- [ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

[inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]

[Nome, Cognome e Firma del revisore Sede del revisore
Data]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico Denominazione della
società di revisione

Sede del revisore responsabile dell'incarico
Data]

5 marzo 2019

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Obiettivi generali del revisore

11. Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:
 - a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
 - b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

12. In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall’incarico, ove il recesso³ sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.^{3-bis}

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Scetticismo professionale

Scetticismo professionale – Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.

Il Revisore è tenuto a verificare l'attendibilità dei documenti che gli vengono dati a supporto delle sue verifiche?

A18. Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio:

- agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;
- alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Scetticismo professionale

Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica **interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance**. Ciò include altresì la considerazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l'unica evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.

Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente. Tuttavia, il revisore è tenuto a considerare l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi. **In caso di dubbi sull'attendibilità delle informazioni o di indizi di possibili frodi** (per esempio, se le circostanze identificate nel corso della revisione contabile inducono il revisore a ritenere che un documento possa non essere autentico ovvero che i termini di un documento possano essere stati contraffatti), **i principi di revisione richiedono che il revisore svolga ulteriori indagini e determini quali modifiche o integrazioni alle procedure di revisione siano necessarie per risolvere la questione.**

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Ragionevole Sicurezza

Ragionevole sicurezza – Nel contesto della revisione contabile del bilancio, un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto.

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore **deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso** e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Errori Significativi

Rischio di errori significativi – Il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni:

- i) Rischio intrinseco – La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;
- ii) Rischio di controllo – Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa.

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE

Errori Significativi

A34. I rischi di errori significativi possono sussistere a due livelli:

- a livello di bilancio nel suo complesso;
- a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa di bilancio.

A35. I rischi di errori significativi a livello di bilancio nel suo complesso si riferiscono **ai rischi di errori significativi che riguardano in modo pervasivo il bilancio nel suo complesso** e potenzialmente influenzano molte asserzioni.

A36. I rischi di errori significativi a livello di asserzioni sono identificati e valutati al fine di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Tali elementi consentono al revisore di esprimere un giudizio sul bilancio con un livello di rischio di revisione accettabilmente basso. ***I revisori utilizzano diversi approcci per conseguire l'obiettivo di identificare e valutare i rischi di errori significativi. Per esempio, il revisore può utilizzare un modello che esprima in termini matematici la relazione generale esistente tra le componenti del rischio di revisione al fine di giungere ad un livello accettabile di rischio di individuazione. Alcuni revisori considerano tale modello utile nella pianificazione delle procedure di revisione.***

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE ASSERZIONI


A37. Il rischio di errori significativi a livello di asserzioni comprende due componenti:

- il rischio intrinseco
- il rischio di controllo.

Il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono rischi dell'impresa, che esistono indipendentemente dalla revisione contabile del bilancio.

Asserzioni combinate	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione e informativa
Completezza (C)	Completezza	Completezza	Completezza
Esistenza (E)	Manifestazione	Esistenza	Manifestazione
Accuratezza (A)	Accuratezza	Diritti e obblighi	Accuratezza
	Competenza	Classificazione	Diritti e obblighi
	Classificazione		Classificazione
			Comprensibilità
Valutazione (V)		Valutazione	Valutazione

ISA ITALIA N.200: GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE CONTABILE ASSERZIONI



ISA 200: SIGNIFICATIVITÀ E RISCHIO DI REVISIONE

Rischio inerente (intrinseco)

L'attitudine di un conto di bilancio o di una classe di transazioni o di informativa di essere errata prima del relativo controllo.

Rischio di controllo

Il rischio che un errore materiale non sia prevenuto o scoperto o corretto dal sistema di controllo interno dell'impresa.

Rischio di individuazione

Il rischio che le procedure di revisione non trovino un errore significativo contenuto nel bilancio.

***Rischio
inerente***


+

***Rischio di
controllo***

=

Rischio netto

ISA 200: SIGNIFICATIVITÀ E RISCHIO DI REVISIONE



Rischio Inerente

Rischio di Controllo

Rischio di
individuazione

Rischio di
Revisione


Limiti intrinseci della revisione contabile

A45. Non ci si attende che **il revisore annulli il rischio di revisione**, né egli è in grado di farlo, e quindi **non può ottenere una sicurezza assoluta che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali**. Ciò in quanto nella revisione contabile sussistono limiti intrinseci che rendono di **natura persuasiva, piuttosto che conclusiva**, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.

I limiti intrinseci della revisione contabile derivano:

- dalla natura dell'informativa finanziaria;
- dalla natura delle procedure di revisione;
- dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi e a costi ragionevoli.

LE FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE PREVISTE DAGLI ISA E COLLEGAMENTO AI SINGOLI PRINCIPI.



LE FASI DI: ACCETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONI



Review interattiva di riflessione e di consultazione tra i membri del gruppo di lavoro

Archiviare la documentazione a supporto del giudizio professionale di revisione

Comunicare con il Management e con gli attori della Governance della Ente soggetto a revisione

LE FASI DI:
*ACCETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E
CONCLUSIONI*

Pianificazione

Accettare
l'incarico o
decidere di
continuarlo

Definizione del
contratto e dei
termini dello
stesso

Mobilitare il
gruppo di
lavoro

Valutare
l'indipendenza

Impostare le
procedure di
pianificazione
tecnica del
lavoro

LE FASI DI: ACCETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONI

Comprendere il business, valutare i rischi e stabilire la strategia di revisione



LE FASI DI: ACCETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONI

Rispondere ai rischi e documentare il lavoro svolto

Calibrare la combinazione tra l'affidamento sui Controlli e le Procedure di Sostanza

Approvazione del Piano di Audit

Test sui Controlli:
Alta aspettativa
sull'affidamento sui
Controlli

NATURA,
TEMPI ED
ESTENSIONE
DEI TEST

Test sui Controlli:
Nessuna o parziale
aspettativa
sull'affidamento sui
Controlli

Focus sulle Procedure di Sostanza
(se efficace ed efficiente)

Focus sui Test di Dettaglio

Aggiornamento della valutazione dei Rischi e del Piano di revisione

Eeguire le altre procedure richieste

LE FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO

Completamento del lavoro

Eeguire le
procedure di
completamento
della revisione

Referenziare il
Bilancio

Riportare i
Problemi
riscontrati

Effettuare un
incontro
conclusivo con
la Società

Effettuare un
incontro
conclusivo con il
Gruppo di lavoro

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Paragrafo	Obiettivo del principio di revisione internazionale
230.5	L'obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca: a) una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione; b) l'evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Che forma devono avere le carte di lavoro?

Cosa devono includere?

Per quanto tempo si conservano?

Cosa devono indicare?

Tempistica di preparazione?

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Paragrafo	Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali
230.6	<p>Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Documentazione della revisione - L'evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato anche il termine "carte di lavoro");b) File di revisione (audit file) – Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di revisione relativa ad uno specifico incarico;c) Revisore esperto - Una persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della revisione) che abbia esperienza pratica di revisione ed una conoscenza ragionevole:<ul style="list-style-type: none">i) dei processi di revisione;ii) dei principi di revisione e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;iii) del contesto economico in cui opera l'impresa;iv) delle tematiche di revisione contabile e di informativa finanziaria relative al settore in cui opera l'impresa.
230.7	Il revisore deve predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo. (Rif.: Par. A1)

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Forma contenuto ed ampiezza della documentazione

- Dimensione e complessità dell'entità
- Natura delle procedure di audit da svolgere
- Rischi di errori significativi identificati nel corso della revisione
- Rilevanza degli elementi probativi acquisiti
- Natura e portata delle eccezioni riscontrate
- Necessità di documentare le conclusioni
- Metodologia di Audit e strumenti utilizzati

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Che forma devono avere le carte di lavoro?

A3. La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. Esempi di tale documentazione includono:

- programmi di revisione;
- analisi dei dati;
- note di commento sulle questioni emerse;
- riepiloghi degli aspetti significativi;
- lettere di conferma e di attestazione;
- checklist;
- corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi.

Il revisore può includere nella documentazione della revisione estratti o copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi significativi e particolari). La documentazione della revisione, tuttavia, non rappresenta un sostituto delle registrazioni contabili dell'impresa.

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Documentazione

Una documentazione della revisione **sufficiente è** quella che consente ad un **revisore esperto, che non conosce in alcun modo il lavoro di revisione svolto**, di comprendere:

- ❑ la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione;
- ❑ i risultati dello svolgimento delle procedure di revisione e gli elementi probativi acquisiti;
- ❑ gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.

Di conseguenza non è necessario che il revisore documenti:

- ogni aspetto minore tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante la revisione;
- la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nelle carte di lavoro.


ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Cosa devono includere?

A7. La documentazione della revisione fornisce evidenza che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione. In ogni caso, per il revisore non è necessario né fattibile documentare ogni aspetto tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante la revisione. Inoltre, non è necessario che il revisore documenti separatamente (come in una checklist, per esempio) la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nel file di revisione. Per esempio:

- ✓ **Il piano di revisione adeguatamente documentato che dimostra che il revisore ha effettuato la pianificazione della revisione;**
- ✓ **La lettera di incarico firmata che dimostra che il revisore ha concordato i termini dell'incarico di revisione con la direzione o con i responsabili delle attività di governance;**
- ✓ **La relazione di revisione contenente un giudizio sul bilancio con rilievi, appropriatamente formulato, dimostra che il revisore ha rispettato le regole relative all'espressione di un giudizio con rilievi nelle circostanze previste dai principi di revisione;**

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO



ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Cliente Bilancio al	Corso Revisore Legale 31-dic-17	Lavoro svolto dal Dott. XXXXX in data 20 febbraio 2018 Lavoro rivisto in data dal Dott. YYYYY in data 30 Marzo 2018
------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialità	Planning	Finale
Generale	634.000	753.000
Operativa (PM)	317.000	376.500
Key - Items	126.800	150.600

3 4 17 - Debiti Commerciali					Asserzioni						
Conto di CO.GE - Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Delta	C	A	EO	CO	DO	V	P	
Debiti verso fornitori	10.000.000	9.500.000	500.000	Dai test eseguiti (si veda sotto) sono state coperte tutte le asserzioni							
Stanziameti per fatture da ricevere	20.000.000	1.000.000	19.000.000								
D Debiti - 7) Debiti verso fornitori	20.000.000	10.500.000	19.000.000								

ok con Bilancio 2017
 ok con Bilancio 2016

Area significativa?	Pianificazione	Fase finale
Saldo di fine esercizio > PM?	Sì	Confermo la strategia pianficata
Fluttuazione rispetto all'esercizio precedente > PM?	Sì	Confermo la strategia pianficata
Presenza di saldi inusuali e/o anomali?	No	Confermo la strategia pianficata
Sono stati identificati rischi significati e/o elevati, inclusi i rischi identificati in	No	Confermo la strategia pianficata
Valutazione complessiva sulla significativa dell'area	Media	Confermo la strategia pianficata

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Rischi significativi/elevati identificati per l'area in oggetto, inclusi i rischi	Controlli identificati/Risposta del management/Procedure di revisione
Rischi Significativi	No
Rischi Elevati	No
Sistemi informativi rilevanti per l'area	No
Considerazioni sulla base della conoscenza storica del cliente e dell'audit dell'anno precedente inclusi gli eventuali errori rilevati	No

Considerazioni sulla base della conoscenza storica del cliente e dell'audit dell'anno precedente inclusi gli eventuali errori rilevati	Nessuna in particolare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Procedure di revisione pianificate per l'Area in oggetto

	Referente Società	Test applicato	Asserzioni							
			C	A	EO	CO	DO	V	P	
Tabulati e/o controlli automatici rilevanti per l'area in oggetto che si reputa necessario testare: riconciliazioni crediti/debiti	Sign. Primo	Circularizzazione e procedure alternative								
Controlli chiave identificati per l'area in oggetto: nessuno	Sign. Secondo	Nessuno in particolare								
			x	x	x	x	x	x	x	x

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Procedure di validità	Pianificazione Test	Ref al cartaceo se applicabile	Note	Asserzioni						
				C	A	EO	CO	DO	V	P
Effettuare la procedura di conferma dei saldi dei fornitori selezionati	Si		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Esaminare le risposte ricevute e valutare i risultati della circolarizzazione	Si		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Effettuare "procedure alternative" sui saldi fornitori per le richieste di conferma rimaste senza risposta	Si		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Esaminare nuovi accordi e contratti	No		N/A			x		x	x	x
Verificare il rispetto del principio di competenza per l'area debiti commerciali	Si		Si veda "Dettaglio verifiche"	x			x			
Ricerca le passività non registrate	Si		Si veda quanto riportato nel libro IVA Acquisti 1_1_2018 al 31_3_2018	x		x	x	x		x
Verificare la completezza dei dati	Si		Si veda "Dettaglio verifiche"	x						x
Analizzare le informazioni provenienti dal management	Si		Nessuna eccezione	x						x
Effettuare la quadratura del saldo fornitori	Si		Si veda "Dettaglio verifiche"	x	x					
Sottoporre a verifica i saldi dei debiti verso fornitori	Si		Si veda "Dettaglio verifiche"	x	x				x	
Ricerca i saldi "dare"	Si		Nessun Saldo dare	x	x	x	x		x	
Verificare la correttezza delle informazioni per le note al bilancio	Si		Si veda apposita sezione del DB							x
Analizzare la suddivisione tra breve e medio-lungo termine	Si		Si veda "Dettaglio verifiche"			x				x
Identificare debiti verso controllate e collegate	Si		I rapporti con correlate (Soci) sono indicati in bilancio		x	x			x	x

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

Conclusioni per l'Area in oggetto

Dalle analisi svolte è stato riscontrato che le fatture da ricevere contabilizzate per un importo pari a 100 mila euro sono di competenza dell'esercizio 2018. Tale aspetto è stato segnalato al Sign. Primo. L'errore è stato prontamente corretto. Nessuna altro aspetto da segnalare. Si conferma quanto pianificato e che per l'area in oggetto sulla base del lavoro svolto non sono stati riscontrati errori significativi.

Data conclusione lavoro

Lavoro rivisto in data dal Dott. YYYY in data 30 Marzo 2018

Fare attenzione:

Le carte di lavoro intese quali documenti comprovanti i saldi di bilancio o le altre informazioni, sono sempre da predisporre e soprattutto da raccogliere prima della emissioni della relazione, ovvero prima della formazione del giudizio.

Successivamente alla data di emissione si possono fare solo sistemazioni formali delle carte di lavoro.

ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO



ISA ITALIA N.230: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E LE CARTE DI LAVORO

A23. L'ISQC Italia 1 (ovvero le disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti almeno quanto quelle contenute nell'ISQC Italia 1) stabilisce che i soggetti abilitati alla revisione definiscano direttive e procedure per la conservazione della documentazione di un incarico di revisione.¹⁵ Di norma, il periodo di conservazione previsto per gli incarichi di revisione non è inferiore a 5 anni a partire dalla data della relazione di revisione, ovvero, se successiva, dalla data della relazione di revisione emessa dal revisore sul bilancio del gruppo.¹⁶

A23(I). Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14, co. 6, del Decreto medesimo prevede che la documentazione relativa agli incarichi di revisione svolti siano conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.